



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO**

COMUNE DI CASALBUONO
Provincia di Salerno



**“INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZA PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI CASALBUONO (SA)”**

Comunità Montana Vallo di Diano

CUP: I59D15000510002

PADULA

CIG: 7067717094

**Prot. 2017 /0002448 Uscita
del 25/05/2017**

Dest.:COMUNE DI CASALBUONO

FAQ 3

Premesso che alla pagina 7 del bando di gara, al punto 2), relativamente alla categoria secondaria, superspecialistica, scorporabile OS18/A, viene richiesto l'obbligo del possesso del requisito in proprio (nel possesso dei requisiti di cui all'art. 90 DPR 207/2010 o di attestazione SOA, si chiede se sia possibile partecipare alla gara non essendo in possesso del suddetto requisito ma solo della categoria OG1, dichiarando che, in caso di aggiudicazione, verrà subappaltata per intero a ditta qualificata

RISPOSTA 3

L'art. 12, comma 2, della legge 80/2014 testualmente recita:

“2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. [...]”

Pertanto ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge 80/2014, è richiesta la qualificazione obbligatoria in proprio, ricorrendo al c.d. subappalto necessario (o qualificante) per l'intero importo o costituendo un RTI.